

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione”, che, attribuita all'Azienda USL competenza esclusiva in materia di soccorso sanitario e trasporto di infermi e feriti, ne prevede all'art. 35-bis, comma 2 l'esercizio mediante convenzioni con enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda stessa;
- richiamata la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
- richiamato il Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009” con particolare riferimento al testo dell'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 in esso contenuto;
- visto il comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”, che autorizza l'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) in sede intraospedaliera ed extraospedaliera al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;
- visto il comma 2 della stessa legge 120/2001, che prevede che le Regioni disciplinino il rilascio, da parte delle Aziende Sanitarie, dell'autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE);
- visto il parere espresso dall'Azienda USL della Valle d'Aosta con nota prot. 69604 del 25 luglio 2013, circa le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE);
- visto il punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 12 agosto 2013, che confermava la validità delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;
- ritenuto opportuno, nel perseguimento degli obiettivi relativi alla semplificazione amministrativa, rendere omogenea la validità delle autorizzazioni all'uso del defibrillatore rilasciate prima e dopo l'approvazione della DGR 1312/2013, vista la compatibilità della normativa precedente;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 del 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta delle presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e mobilità sanitaria, nell'ambito dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio FOSSON;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di sostituire come segue il punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 12 agosto 2013, relativo alla validità delle autorizzazioni pregresse:

“2) di confermare la validità delle autorizzazioni all'uso del DAE finora rilasciate, attribuendo loro una durata di 24 mesi dalla data del rilascio o dell'ultimo rinnovo”;

- 2) di stabilire che la presente deliberazione venga notificata all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza.

PVP/